

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ECO.LAN. S.p.A.

Il giorno 04/09/2017 in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 60, presso l'edificio comunale del Palazzo degli Studi (ex Liceo) alle ore 16.00, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Fabio Ferrara, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci di **ECO.LAN S.p.A.**, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO


1. **Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente e i membri designati dal Comitato unitario per il controllo analogo, ai sensi dell'art.13 dello Statuto sodale;**

OMISSIS

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 15 dello Statuto, il Dott. Davide Loris Caporale, Delegato del Dott. Mario Pupillo, Sindaco del Comune di Lanciano (CH), il quale provvede ad effettuare l'appello.

All'appello nominale risulta quanto segue:

N.	COMUNE	Soci presenti	Capitale presente in Euro	Voti presenti	Cognome e nome	Sindaco/Delegato	PRESENTE	ASSENTE
1	ALTINO	1	47.847,00	1	Rossi Antonio	Delegato	X	
2	ARCHI	0	-	0				X
3	ARIELLI	0	-	0				X
4	ATESSA	1	196.172,00	4	Pasqualino Zaccardi	Delegato	X	
5	BOMBA	0	-	0				X
6	BORRELLO	1	9.569,00	1	Giovanni Antonio Di Nunzio	Sindaco	X	



7	CASOLI	1	114.833,00	3	Massimo Tiberini	Sindaco	X	
8	CASTEL FRENTANO	1	76.555,00	2	Roberto Crognale	Delegato	X	
9	CIVITALUPARELLA	1	9.569,00	1	Gianluca Ciarico	Delegato	X	
10	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	0	-	0				X
11	COLLEDIMACINE	1	4.785,00	1	Pacenza Giuseppe	Delegato	X	
12	COLLEDIMEZZO	1	14.354,00	1	Christian Simonetti	Sindaco	X	
13	FALLO	1	4.785,00	1	Alfredo Salerno	Sindaco	X	
14	FARA SAN MARTINO	0	-	0				X
15	FILETTO	1	23.923,00	1	Giuseppe Sabatelli	Delegato	X	
16	FOSSACESIA	1	90.909,00	2	Raffaele Di Nardo	Delegato	X	
17	FRISA	1	38.278,00	1	Rocco Di Battista	Sindaco	X	
18	GAMBERALE	1	9.569,00	1	Maurizio Bucci	Sindaco	X	
19	GESSOPALENA	1	38.278,00	1	Andrea Lannutti	Sindaco	X	
20	GUARDIAGRELE	1	191.388,00	4	Della Pelle Piergiorgio	Delegato	X	
21	LAMA DEI PELIGNI	1	28.708,00	1	Scheggia Leonardo	Delegato	X	
22	LANCIANO	1	650.717,00	12	Davide Loris Caporale	Delegato	X	
23	LETTOPALENA	1	9.569,00	1	Carolina De Vitis	Sindaco	X	
24	MONTEBELLO SUL SANGRO	1	4.785,00	1	Nicola Di Fabrizio	Sindaco	X	
25	MONTEFERRANTE	0	-	0				X
26	MONTELAPIANO	1	4.785,00	1	Arturo Scopino	Sindaco	X	
27	MONTENERODOMO	0	-	0				X
28	MOZZAGROGNA	1	38.278,00	1	Domenico Cianfrone	Delegato	X	
29	ORSOGNA	1	76.555,00	2	Fabrizio Montepara	Sindaco	X	
30	ORTONA	1	430.622,00	8	Castiglione Leo	Sindaco	X	
31	PAGLIETA	0	-	0				X
32	PALENA	1	28.708,00	1	Antonio Muscente	Delegato	X	
33	PALOMBARO	0	-	0				X
34	PENNADOMO	1	9.569,00	1	Domenico D'Angelo	Sindaco	X	
35	PENNAPIEDIMONTE	0	-	0				X

36	PERANO	0	-	0				X
37	PIETRAFERRAZZANA	1	4.785,00	1	Ciro Carpineta	Sindaco	X	
38	PIZZOFERRATO	0	-	0				X
39	POGGIOFIORITO	1	19.139,00	1	Montepara Fabrizio	Delegato	X	
40	QUADRI	0	-	0				X
41	ROCCA SAN GIOVANNI	1	43.062,00	1	D'Angelo Giovanni	Delegato	X	
42	ROCCASCALEGNA	1	28.708,00	1	Domenico Giangiordano	Sindaco	X	
43	ROIO DEL SANGRO	1	4.785,00	1	Sabatino Ramondelli	Sindaco	X	
44	ROSELLO	0	-	0				X
45	SAN VITO CHIETINO	1	95.694,00	2	Bozzelli Emiliano	Sindaco	X	
46	SANTA MARIA IMBARO	1	28.708,00	1	Maria Giulia Di Nunzio	Sindaco	X	
47	S. EUSANIO DEL SANGRO	0	-	0				X
48	TARANTA PELIGNA	1	14.354,00	1	Filippo De Marco	Delegato	X	
49	TORINO DI SANGRO	0	-	0				X
50	TORNARECCIO	1	38.278,00	1	Remo Fioriti	Sindaco	X	
51	TORRICELLA PELIGNA	1	33.493,00	1	Ficca Carmine	Sindaco	X	
52	TREGLIO	0	-	0				X
53	VILLA SANTA MARIA	1	28.708,00	1	Finamore Giuseppe	Sindaco	X	
		36	2.492.824,00	66				

All'appello nominale risulta rappresentata una quota di capitale sociale pari ad € 2.492.824,00, pari al 83,09% di quello totale.

Il Segretario dell'Assemblea, pertanto,

DATO ATTO

- che risulta rappresentato una quota di capitale sociale pari ad € 2.492.824,00;

- che i componenti del Consiglio di Amministrazione della società sono presenti/assenti, come di

seguito evidenziato:

- | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------------------|
| 1) Ranieri | Massimo | - Presidente | [presente] |
| 2) Memmo | Donatella | - Consigliere | [assente giustificata] |
| 3) Antrilli | Rosanna | - Consigliere | [assente] |

- che i componenti del Collegio Sindacale della Società sono presenti/assenti, come di seguito evidenziato:

- | | | | |
|-------------|-----------|--------------|------------------------|
| 1) Ianieri | Antonino | - Presidente | [presente] |
| 2) Di Lello | Francesco | - membro | [presente] |
| 3) Cesa | Fabrizia | - membro | [assente giustificata] |

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, e, quindi, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Davide Loris Caporale, apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, ovvero

1) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente e i membri designati dal Comitato unitario per il controllo analogo, ai sensi dell'art.13 dello Statuto sodale.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Ranieri il quale ringrazia i Sindaci e i loro delegati.

Il Dott. Ranieri riferisce:

1) che, in merito alle tempistiche di adeguamento delle società partecipate ai disposti del nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento al caso dei dipendenti pubblici già nominati, alla data di entrata in vigore del medesimo T.U., quali amministratori negli organi di amministrazione delle società controllate da Enti Pubblici, non era stato finora chiarito se essi cessino dalla carica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, e quindi a far data dal 23 marzo 2017, ovvero dal 31 luglio secondo le nuove disposizioni del decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, oppure se potessero proseguire nell'esercizio del mandato sino a scadenza naturale, secondo quanto ordinariamente previsto dall'art. 2383, secondo comma, del codice civile;

2) che la Corte dei Conti per la Valle d'Aosta, con la delibera n. 7 del 14 luglio 2017, si è espressa in merito alle dette tempistiche di adeguamento delle società partecipate ai disposti del nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. 175/2016, con particolare riferimento al caso dei dipendenti pubblici già nominati, alla data di entrata in vigore del medesimo T.U., quali amministratori negli organi di amministrazione delle società controllate da Enti Pubblici, ed ha affermato che la tassatività della previsione contenuta nell'art. 11 del T.U. impone che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere "nominati" amministratori i dipendenti delle amministrazioni

pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo;

3) che si rende necessario, pertanto, rinnovare il Consiglio di Amministrazione di ECO.LAN. S.p.A., a seguito della decadenza dei due consiglieri dipendenti pubblici avvenuta in data 31/07/2017;

4) che il Comitato unitario dei soci, nella seduta del 12/08/2017, ha deliberato quanto segue:

<<1) di designare i seguenti rappresentanti dei soci affidanti ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan. S.p.A., ai sensi dell'art.11, comma 3, dello Statuto Sociale:

- Dott. Massimo Ranieri, nato a Lanciano (CH) il 29/07/1965, residente a Lanciano (CH), C.F. RNRMSM65L29E435L, che ricoprirà la carica di Presidente e di Amministratore Delegato;

- Dott. Umberto Di Deo, nato a Ortona (CH) il 03/07/1950, che ricoprirà la carica di consigliere;>>.

5) che l'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, prevedono quanto segue:

<<ARTICOLO N.11

Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

Art. 11

1. (omissis).

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

(omissis).>>.


Il Presidente dell'Assemblea passa la parola ai presenti per eventuali interventi.

OMISSIS

OMISSIS

Si passa alla votazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette a votazione l'approvazione delle seguente

 Pagina 6 di 34
2016/19

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, che <<L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico>>;

CONSIDERATO che è stata analizzata la possibilità di dotare la Società ECO.LAN. S.p.A. di un Organo Amministrativo a struttura collegiale in luogo di quella monocratica, individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità e, al contempo, restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Comunitario e Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate;


CONSIDERATO altresì che nel caso di Eco.Lan, lo Statuto (art. 25) prevede che i membri del CDA siano nominati: per 2/3, dall'assemblea, su designazione del comitato unitario (comma 1) e per 1/3 dall'assemblea, sulla base di liste presentate dai soci (comma 2) e come noto il Comitato unitario è composto da rappresentanti (sindaci o propri delegati) dei soli Comuni che hanno conferito ad Eco.Lan la gestione dei servizi del ciclo integrato di rifiuti.

CONSIDERATO quindi in tal quadro, prevedere un organo amministrativo composito, la cui maggioranza è designata dai soli soci-affidanti (riuniti nel comitato unitario, appunto), consentirebbe di rafforzare una volta di più il controllo di tali Comuni sull'operato della partecipata.

TENUTO CONTO della particolare conformazione della Società, nella quale solo alcuni dei Comuni-soci risultano aver anche disposto l'affidamento del servizio di gestione rifiuti, la previsione di un organo amministrativo collegiale, la cui maggioranza è designata dai soli soci-affidanti (riuniti nel comitato unitario), permette di garantire proprio in capo a tali Comuni un controllo ancor più pregnante sulla Società.

Controllo ulteriore che invece non sarebbe possibile assicurare ove fosse previsto un amministratore unico, che finirebbe per essere scelto tra nominativi formulati dalla totalità dei soci (affidanti e non riuniti in assemblea).

CONSIDERATO inoltre che riguardo alla scelta di un organo collegiale, la Regione Puglia ha ricevuto — e tempestivamente posto in essere - espresse indicazioni da parte della Corte dei Conti, la quale, con riferimento ad una società partecipata, la Acquedotto Pugliese S.p.A., ha rinnovato *“le perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l'assenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi può costituire l'occasione per l'assunzione di decisioni che al di là del*



possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni.” (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013);

CONSIDERATO che le considerazioni di cui sopra, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e della più consolidata ed autorevole dottrina e giurisprudenza in materia. Per queste ultime, infatti, tanto storicamente quanto ancora con più forza nei tempi recenti, l'adeguatezza e la qualità gestionale di una società per azioni e, più in generale, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, la verifica dell'osservanza e delle regole e delle procedure aziendali che concretano la diligenza del buon amministratore ex art. 2392 Codice Civile, si fondano innanzitutto sulla effettive capacità di verifica e controllo interne al medesimo Organo Amministrativo, declinate nelle fondamentali categorie del controllo del merito delle decisioni adottate, del controllo di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale — sia dell'organo, sia dell'ente che questo amministra — e del controllo di legalità, tanto formale quanto sostanziale. E se, storicamente e fino ai nostri giorni, la migliore dottrina ha costantemente evidenziato che, maggiormente in una società per azioni, tali capacità di efficienza ed autocontrollo possono concretamente esplicarsi solo in virtù di un organo amministrativo collegiale, ossia in un Consiglio di Amministrazione, questo indirizzo è stato, se possibile con ancor più forza, ribadito sia dal Legislatore nazionale che da quello comunitario. Infatti, se la Dottrina ha evidenziato come la collegialità dell'organo amministrativo sia elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società per azioni, specie se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali, il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice Civile. In detto solco si pongono anche le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, con il quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia"), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica. Tra le novità introdotte dal menzionato decreto si rappresenta, per quanto qui di interessa, che la norma in commento da un parte indica che nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, dall'altra prevede espressamente che, l'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Le succitate posizioni del Legislatore nazionale sono certamente rafforzate da quelle del Legislatore comunitario, che fin dagli anni 90, con i lavori del High Level Group of Company Law Experts, costituito dalla Commissione Europea proprio al fine di avviare la strutturazione di una disciplina comunitaria delle società di capitali, ha da subito posto al centro dell'attenzione l'organo amministrativo, ed in particolare la composizione e gli obblighi del consiglio di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per l'efficacia della gestione e dei controlli su quest'ultima. Tale impostazione è stata costantemente ribadita e rafforzata dal Legislatore Comunitario in una lunga serie di provvedimenti di grande rilievo, come, ad esempio e tra i tanti, il Regolamento 2157/2001 che struttura la Società Europea, la Direttiva 46/2006 sulla Trasparenza, e la Direttiva 36/2013 in tema di struttura e governance societaria degli istituti bancari, di recente attualità nel nostro Paese. In tutti questi provvedimenti, il Legislatore comunitario ha costantemente ribadito che la composizione qualitativa e quantitativa degli organi amministrativi è elemento fondamentale per la corretta gestione ed il buon andamento delle società di capitali operanti nell'Unione Europea, specie se operanti in campi di diretto interesse per la collettività. Per le ragioni suesposte, tenuto conto delle preminenti posizioni dottrinali precedentemente citate, le specifiche disposizioni della più recente legislazione domestica in materia di società di capitali, di società partecipate dalla PA, e di tutela delle quote di genere, nonché, e soprattutto, delle esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si ritiene di valutare favorevolmente l'odierna opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella, monocratica, rappresentata dall'Amministratore Unico, procedendo pertanto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 24 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato. Si richiamano a riguardo altresì le disposizioni già citate del D.Lgs. 175/2016 che all'art. 11 comma 2 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che la delibera sia trasmessa alla

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche indicazioni della Corte dei Conti, detta decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, opera nel senso dell'ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che i soci ritengono imprescindibile condizione per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto, e soprattutto, alla mission affidatale;

CONSIDERATO inoltre che ECO.LAN. S.p.A. ha attualmente un volume d'affari ed un numero di dipendenti tali da suggerire, data la dimensione aziendale raggiunta, l'adozione di un Organo collegiale in luogo di un Organo monocratico come l'Amministratore unico;

- che ciò è a maggior ragione vero se si considera che la società ha in programma di espandere ulteriormente la propria attività mediante l'acquisizione di ulteriori servizi di igiene urbana da parte dei Comuni soci e la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU;

1) si nomina il seguente Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre anni, e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019:

- Dott. Massimo Ranieri, nato a Lanciano (CH) il 29/07/1965, residente a Lanciano (CH), C.F. RNRMSM65L29E435L, che ricoprirà la carica di Presidente e di Amministratore Delegato.

- Dott. Umberto Di Deo, nato a Ortona (CH) il 03/07/1950, residente a Ortona (CH), Via Vittorio Veneto n.16, C.F. DDIMRT50L03G141Y, che ricoprirà la carica di consigliere;

- D.ssa Assunta Iocco, nata a Lanciano (CH) il 29/05/1975, residente a Orsogna (CH), Via F. Mola n. 20 i. B, C.F. CCISNT75E69E435O, che ricoprirà la carica di consigliere;

2) si attribuisce al Consiglio di Amministrazione un compenso determinato ai sensi della legislazione vigente.

Si procede per alzata di mano.

Dalla votazione risulta quanto segue:

Favorevoli: tutti i Comuni soci presenti.

Contrari: nessuno.

Astenuti: Comuni di Casoli e Monteferrante.


La deliberazione proposta risulta approvata.



Il Presidente dell'Assemblea, non essendovi null'altro da deliberare, scioglie la seduta alle ore 18.28.

IL PRESIDENTE

Dott. Davide Loris Caporale



IL SEGRETARIO

Dott. Fabio Ferrara

